

MONITORE DI ROMA

LIBERTA'

EGUAGLIANZA



28 Pratile An. VI della Libertà e I della R.R. (16 Giugno 1798 v.s.)

Libertas quae sera tamen respexit inertes.

VIRGIL. Ecl. I.

COSTITUZIONE ROMANA

Art. XXII.

Veduta la differenza essenziale che passa tra il governo *Monarchico* ed il *Rappresentativo*, che in questo cioè non havvi pericolosa confusione di Poteri, e questi sono fra loro equilibrati con stretti rapporti, i quali si oppongono per quanto è possibile alla cabala, agli arbitrii e a mille altre passioni private, noi daremo compimento a queste considerazioni generali sulla nostra Costituzione per far quindi passaggio allo sviluppo particolare dei Diritti, e dei doveri dell' Uomo, e dei susseguenti Canoni della Costituzione che quindi derivano, e che servono di base alle Leggi Organiche, dai varii rapporti delle quali dipenderanno tutte le altre Leggi, Decreti, e Ordini che saranno emanati dalle potestà Tribunitia, Consolare, e Amministrativa.

Invano, o Romani, una semplice e ben combinata Costituzione assicurerà i vostri diritti, invano aspirerete alla pace alla felicità ed alla libertà che vi promette, se non vi persuadete essere il primo dei vo-

stri doveri la sommissione alle leggi che avete accettate, e che voi date a voi stessi; se non estendete questo rispetto scrupoloso per la legge, che caratterizza i popoli liberi a quelle medesime leggi, di cui l'interesse pubblico solleciterà la riforma; se incaricati un giorno a scegliere i depositarii di tutte le autorità cederete al sordo mormorio della calunnia in vece di ascoltare la voce della pubblica stima; se una ingiusta diffidenza condannerà le virtù, ed i talenti alla ritirata ed al silenzio; se preferirete la mediocrità non perseguitata dall'invidia come il *vero* merito; se giudicherete gli uomini dai sentimenti, che è tanto facile di fingere, e non da una saggia condotta che è difficile a sostenersi; se infine con una colpevole indifferenza i Cittadini non eserciteranno con tranquillità, con zelo, e con dignità le importanti funzioni, che la legge ad essi attribuisce. Dove andrebbero la *libertà* e l'*eguaglianza*, se la legge che regola i diritti comuni a tutti, non fosse da tutti egualmente rispettata? Qual vera e permanente felicità potrebbe sperare un Po-

polo, di cui l'imprudenza e l'incuria abbandonassero i suoi interessi a degli uomini incapaci e corrotti. Qualunque sieno i difetti di una Costituzione, ella offre sempre dei mezzi di riforma a un popolo amico delle leggi, a dei Cittadini occupati dei loro veri interessi, e docili alla voce della ragione, e tali difetti possono esser riparati prima ancora che abbiano potuto nascere. Così la natura la quale ha voluto che ogni popolo fosse l'arbitro delle sue leggi, lo ha reso egualmente l'arbitro della sua prosperità, e dei felici destini che sono inseparabili dall'Ordine, e dalla Virtù.

U. L.

NOTIZIE DEL GIORNO

21 Pratile

Il Gen. Francese ha emanata la seguente legge.

Art. 1. I questori di dipartimento avranno per trattamento, e spese di Burò un centesimo, e i questori delle municipalità due centesimi di tutte le percezioni, che entreranno nelle loro casse rispettive.

2. Mediante questa retribuzione, i questori di dipartimento, e di municipalità saranno incaricati di provvedere essi medesimi ai trattamenti de' loro commessi, ed a tutte le spese de' loro burò.

Fatto in Roma li 17 Pratile.

Il Consolato ordina ec.

Firm. De Matthæis Pres.

22 Pratile

Il Senato riconosce l'urgenza della seguente legge.

Nella seduta del 18 Pratile anno VI. dell'era Rep. I. della Rep. Rom. Il Tribunato deliberando sulla proposizione fattagli dal Consolato con suo messaggio del 17 Pratile di procedere immediatamente anche con forma di urgenza alla formazione di una legge per determinare tutto ciò, che può concernere il dritto di pesca nel mare, laghi, stagni, e fiumi a tenore dell'artic. 16 del proc. del 30 Germile pubblicato dal Gen. franc. considerando che tanto i vincoli, i quali impediscono il libero esercizio della pesca, quanto le private introdotte producono la scarsezza di un genere molto utile alla pubblica sussistenza. Considerando, che la restrizione del tempo, modo, e forma di pescare, quando non si oppongono alla propagazione della specie, siccome ancora i dazj, ed angarie imposte sul trasporto, introduzione, e smercio di tal genere disanimano l'industria, e l'attività dei pescatori. Considerando, che è necessario incoraggiare, e proteggere con pubblici sussidj questo ramo d'industria. Considerando in fine, che eccitando chiunque a salare, diseccare, e marinare il pesce, si somministra un nuovo mezzo assai utile, e interessante alla pubblica sussistenza. Dichiarata, che vi è urgenza, e prende la seguente risoluzione.

1. E' lecito a tutti indistintamente di pescare nel mare. I soli cittadini abitanti, e i domiciliati nel territorio della Rep. potranno pescare nei laghi, stagni, e fiumi.

2. Restano eccettuati i laghi, gli stagni, ed altri luoghi di privato dominio, purchè il possessore ne giustifichi il titolo.

3. Qualunque privativa di pesca da qualunque tempo introdotta, è abolita.

4. Gli appalti delle pescherie, e tutt'i dazi, doni, ed angarie di qualunque, che aggravano il pesce, come anche tutte le prelezioni, e privilegi nelle compre sono abolite. Tutte le università dei pescivendoli sono abolite, nè vi sarà più privilegio di corporazione.

5. Può la pesca esercitarsi nel mare in qualunque tempo, con qualunque ordigno, rete, ed in qualunque modo.

6. In quanto al tempo, al modo, alle distanze dalla foce, agli apparecchi, ed agli istrumenti della pesca nei laghi, stagni, e fiumi si osserveranno provvisoriamente le leggi, e consuetudini vigenti nei rispettivi luoghi della Repubblica.

7. Nei laghi, stagni, e fiumi è proibito di gettar calce, erbe, paste, ed altre materie ventiche tendenti alla distruzione della specie sotto pena di un anno di lavori pubblici.

8. Tutto il pesce, che s'introdurrà nelle comuni, dovrà dai pescatori, vetturali, e mulattieri trasferirsi alle rispettive peschiere, e luoghi soliti, o altri da stabilirsi formalmente dagli edili, affinchè ognuno possa provvedersene o all'ingrosso, o a minuto. Chi contravverrà al presente artic., oltre la perdita del genere da distribuirsi ai luoghi di pubblico soccorso, sarà punito colla multa di scudi cinque per ogni volta da applicarsi metà al relatore, e l'altra metà ai sudetti luoghi.

9. Resta eccettuato dalla disposizione del precedente artic. il pesce di fiume, e fossi.

10. E' permesso a chiunque di comprare, e vendere a minuto il pesce per le piazze, e strade senza prescrizione di distanza.

11. Chi nella vendita del pesce adoprerà bilancie, e statere di peso non giusto, sarà punito con tre mesi di lavori pubblici, chi poi darà minor peso del convenuto, anche servendosi di statere, e bilancia giusta, colla detenzione di tre giorni.

Questo artic. avrà luogo fino a tanto che non sarà stabilita una legge generale contro tutt'i frodatori di pesi, e misure.

12. I Cittadini abitanti, e domiciliati nel territorio della Rep., che nei porti, e spiagge della medesima costruiranno, armeranno, ed impiegheranno ad uso di pesca nuove barche, o inventeranno nuovi ordigni pescarecci, avranno dal potere esecutivo un premio proporzionato all'importanza del merito, ed all'utilità dell'invenzione.

13. Sarà lecito alli pescatori costruire alla spiaggia nei derelitti del mare, case, e capanne per proprio comodo, e ricovero.

14. E' autorizzato il Consolato ad assegnare nella spiaggia del mare alle famiglie di quei pescatori, che verranno ivi a stabilirsi nel termine di tre anni, case in essa esistenti, siccome anche qualche

porzione di terreno di pubblica pertinenza, non minore però di un rubbio, e non maggior di tre per ciascuna famiglia.

1. Le dette assegni di terreno, e casa dovranno farsi coll'espressa condizione, che gli assegnatari debbano per anni trenta esercitare l'arte della pesca, e tralasciandola, decadono dalla detta concessione.

16. E' pure autorizzato il Consolato a somministrare colle debite cautele delle imprestanze in denaro fino alla somma di scudi mille per ciascun armatore a quelli, che armeranno barche pescareccie: fino a scudi quattro mila a quelli, che armeranno delle mandrave di monte, e leva; e fino a scudi diecimila per quelli, che armeranno formali tonnare.

17. Dovranno gli affittuari de' beni nazionali costringersi ad osservare tutti gli obblighi di tener barche, ed ordegni pescarecci ai medesimi imposti negli istromenti di affitto.

18. Si richiameranno all'uso della pesca i trabaccoli, o altri legni spettanti alla Rep. ritenuti a quest'effetto dall'appaltatore della soppressa dogana di pescaria, o da qualunque altra persona.

19. Sarà lecito a tutti in qualunque luogo della Rep. salare, disseccare, e marinar pesce di qualunque sorte, e farne quel traffico, che vorranno senza alcun aggravio, salva però la legge provvisoria dei 21 Fiorile circa l'estrazione dal territorio della Rep. dei generi di sussistenza.

20. I barili, ed altri recipienti di detto genere dovranno essere bollati dalle rispettive municipalità col bollo della Rep., e quelli che non saranno bollati, dovranno considerarsi come forastieri.

Il Consolato ordina ec.

Firm. De Matthais Pres.

Il Gen. francese considerando che la tranquillità interna, e la sicurezza esteriore di uno stato riposa sull'esistenza, e la buona composizione di una armata, che le qualità militari sono parte essenziale della virtù Republicana, e che il difendere la patria, rigoroso dovere di tutti i Cittadini, chiama specialmente la gioventù al posto del pericolo, e dell'onore, decreta ciò che segue.

1. Tutti i Cittadini Romani dall'età d'anni 18, sino a quella di 25, che non saranno nel caso dell'eccezioni, che si spiegheranno qui appresso, sono posti in requisizione per il complemento dell'armata.

2. Sono eccettuati 1. quelli, che saranno ammogliati, o vedovi, 2. Il figlio unico di un lavoratore possidente, o affittuario, o di una vedova del medesimo, che siano in età di 60 anni, o notoriamente infermi, supponendo per altro, che quel figlio viva presso d'essi, e sia abitualmente incaricato dalla coltivazione de' loro beni; tutte le persone scontrafatte, ed infermiccie, purchè l'infermità sia provata nel modo indicato dal ministro della guerra.

3. Tutti quelli, che non saranno compresi ne' casi dell'esenzione; verranno in ogni comune registrati nel ruolo dei requisizionari, che ogni municipalità sarà tenuta di formare.

4. Le municipalità indicheranno, quanto prima potranno, alle loro amministrazioni dipartimentali rispettive il numero totale de' requisizionari d'età, e quello degli esentati.

5. Le amministrazioni dipartimentali dopo aver fatto il rilievo di ciascuna comune, invieranno al ministro della guerra una nota del numero totale de' requisizionari d'età, e degli esentati, esistente nel loro dipartimento.

6. Il ministro della guerra avendo ricevute le diverse note dell'amministrazioni dipartimentali assegnerà proporzionalmente a ciascuna di esse il numero di uomini, che dovrà fornire il dipartimento loro per il complemento dell'armata.

7. Ogni amministrazione dipartimentale ripartirà il contingente del suo dipartimento fra le diverse municipalità proporzionalmente al numero definitivo de' requisizionari non esentati, che esistono in ciascuna d'esse.

8. Per formare il contingente di ciascheduna municipalità si arruoleranno prima quelli de' requisizionari, che si presenteranno volontariamente per essere ammessi nell'armata.

9. Se il numero de' requisizionari, che si presenteranno volontariamente, eccede il numero fissato per il contingente della municipalità, si arruoleranno i più avanzati in età fra loro sino al compimento di quel numero.

10. Se il numero de' requisizionari, che si presenteranno volontariamente, è inferiore a quello fissato per il contingente della municipalità, si arruoleranno sino al compimento di quel numero i meno avanzati in età tra i requisizionari, che non si saranno presentati volontariamente.

11. Ciaschedun requisizionario arruolato, conforme alle disposizioni degli art. precedenti, potrà in tempo di pace abbandonar l'armata dopo quattro anni di servizio.

12. In ogn' anno il Ministro di guerra farà conoscere all'amministrazioni dipartimentali, e per l'organo di queste alle municipalità i contingenti de' requisizionari, che dovranno essere forniti, e si seguirà per fornirli il modo indicato dalla presente legge.

Roma 10 Pratile An. 6.

St. Cyr.

Il Consolato ordina, che &c.

23 Pratile.

„ Il medesimo Gen. Francese considerando, che nella necessità di formare colla possibile sollecitudine un corpo di Giandarmeria Nazionale abbisogna nel momento un numero di cavalli, che nella circostanza della scarsezza di essi non può ottenersi, se non con una requisizione, decreta ciò che siegue:

1. In ogni Dipartimento sarà cura delle rispettive amministrazioni dipartimentali di dividere proporzionatamente fra i suoi cantoni il numero de' cavalli, che ciascuno d'essi dovrà presentare nel luogo, e tempo, che verrà da esse amministrazioni dipartimentali loro intimato in seguito degl'ordini del Ministro di Guerra.

2. La requisizione, esentando i cavalli impiegati ai travagli dell'agricoltura, ai trasporti di commercio, ai lavori d'industria, al servizio delle poste, vetture pubbliche, e noleggiatori, cadrà sopra i cavalli di lusso.

3. Ciascun dipartimento dovrà restringere la sua requisizione al numero de' cavalli necessari per fornire i suoi Giandarmi, non comprendendovi quelli, che vorranno da per se provvedersene.

4. Vi sarà in ogni dipartimento un commissario di guerra, quale d'intesa con un capo di squadrone di Giandarmeria eleggerà in esso persona esperta, e di cognizione perita per riconoscere le qualità, che si ricercano in essi cavalli.

5. L'Amministrazione di ciascun dipartimento avrà cura di stabilire due, o tre luoghi provisorj in ognuno di essi, ove ripartendo parimente per ciascun cantone il peso, dovrà far trovare i foraggi per il nutrimento de' cavalli caduti sotto la requisizione per un mese.

6. Non dovranno avere i cavalli meno di cinque, nè più di sette anni, nè dovranno essere al di sotto di palmi sei, e mezzo.

7. All'epoca del raduno de' cavalli, che sarà intimata in ognuno di essi luoghi di deposito, il commissario di guerra, ed il capo di squadrone riceveranno i cavalli riconosciuti idonei secondo l'art. 4., e 6. della presente Legge a conto della Rep. Rom.

8. I Proprietari de' cavalli caduti sotto la requisizione saranno indennizzati a spese della Rep. in ragione di scudi 100 romani per cavallo di sotto Ufficiale, e Giandarme, e di scudi 120 per cavallo d'Ufficiale: questa somma sarà pagata dall'amministrazione dipartimentale sull'attestato di accettazione del commissario di guerra, o del capo di squadrone, e ne sarà trasmessa una nota al Ministro della Guerra, che la comunicherà al Ministro delle Finanze. Tali attestati rimasti presso l'Amministrazione Dipartimentale si riceveranno per contanti in soddisfazione delle imposizioni del dipartimento.

9. Il mantenimento, e custodia di detti cavalli, come pure il trattamento degl'uomini impiegati per essi resteranno a carico de' dipartimenti fino al breve momento dell'istallazione dei Giandarmi. *Gouvion St. Cyr*

Il Consolato ordina, &c.

24 Pratile.

„ D'ordine del Consolato il Ministro delle finanze, rammenta che i censi, canoni, ed altre risposte pattuite negl'istromenti d'enfiteusi, e concessioni del passato Governo si pagavano nei giorni 28. e 29. Giugno. Continuando pertanto provvisoriamente il possesso de' beni, e l'uso delle concessioni presso gl'enfiteuti, e concessionarij, invita i medesimi d'ordine del Consolato comunicatogli ai 21 del corr. pratile, a pagare in quest'anno non più tardi degl'indicati due prossimi giorni (v.s.) nella cassa della Gran Questura i sud. censi, canoni, ed altre

risposte nelle somme, e specie stabilite negl'istromenti, abilitandosi soltanto i debitori di risposta in zucchero, cera, e pepe a pagare in luogo del genere la valuta ai prezzi correnti. In caso di mancanza di tali pagamenti i possessori de' beni, e concessionarij incorreranno nelle pene stabilite negl'istromenti, e portate dalle Leggi del passato governo, colle quali si regolavano i loro contratti.

Dichiara col sud. pagamento però non s'intende indotta alcuna innovazione sull'abolizione dell'enfiteusi prescritta all'art. 28. del Proclama dei 10. Germile.

*Jacopetti Carlo commissario nel Barò delle Finanze
Al Cittadino Lampradi Urbano.*

Siete invitato Cittadino, d'inserire nel vostro Monitore l'annesso biglietto, e relazione trasmessa dal priore di Trisulti al Cittadino Ambrogio Gabriele. Voi vi piccate d'imparzialità, e ne avete pur troppo date delle riprove: Sicchè mi giova sperare, che con un tal'atto di giustizia esercitato per parte vostra, si terrà sospesa la decisione del pubblico, fino a tanto che le autorità costituite verificheranno il fatto per quindi punire con tutto il rigore delle leggi, o la fellonia di quei Religiosi, o la perfidia dei Commissarij calunniatori.

Li 24 Pratile anno 6 Repubblicano

Salute, e fratellanza

V A R I E T A'

Dalla Certosa di Roma 8 Giugno V. S.

Essendomi portato in Roma per alcuni interessi della mia casa, ho letto nel Monitore stampato l'altro jeri riportata la narrativa del fatto accaduto in Trisulti con termini che offendono non poco la fede mia, e de' miei Religiosi nell'assistenza prestata a Commissari che ivi si portarono per far l'inventario in nome della Repubblica. Desidererei che fosse smentito il supposto che non c'industriassimo noi Religiosi per sedare il tumulto che era nato da un equivoco preso dai Colleparadesi che le persone armate che si erano condotte i sudetti Commissari per loro scorta fosse gente inimica della Repubblica; onde vi prego avendo voi amicizia coll'Estensore del sudetto Monitore d'informarlo dell'accaduto con quella sincerità con cui io ve lo racconto affinchè si tolga quella macchia che da tal narrativa ne riddonda a noi Religiosi. Di tanto vi prego

la scrivente nell'atto che vi auguro salute, e fratellanza.

Vincenzo Carletti.

Si portarono alla Certosa di Trisulti li Commissarii della Repubblica Romana scortati da circa 20 soldati alatriani con tre o 4 sbirri, giunsero circa le ore quattordici circa le ore 22 essendosi sparsa la voce per Colleparado, che Commissarij, e soldati Napoletani erano alla detta Certosa a saccheggiarla, (questa voce fu creduta perchè giorni prima erano andati a Colleparado 4 disertori Napolitani e volevano tagliare l'albero della libertà). Il capitano di detto Colleparado fatta massa di circa 15 soldati si portò alla Certosa, e mentre domandava al portinaro, chi fosse quella gente armata che era nella Certosa uno sbirro di Alatri sparò sopra li Collepardesi e ne ferì uno, onde si gridò tradimento e spararono alcune archibugiate, ma senza danno: a questo rumore accorse il Rettore e Religiosi per vedere cosa era quel fracasso; il Capitano di Colleparado veduto il Rettore li chiese scusa dello sturbo dategli, e che questo era successo per l'equivoco sopra detto: sentito ciò dal Rettore stimò bene di presentarlo a' Commissarii, quali sentito l'equivoco si tolsero dalla paura, si abbracciarono e fecero pace, come fecero anche li soldati, ed in questa maniera fu tutto finito, e ritornarono a Colleparado: questo è il vero fatto in succinto.

Ai Parrochi di Roma.

Gioacchino Michelini Paroco di S. Salvatore a Ponte Rotto, che gode la più alta riputazione fra i colli torti suoi pari, andava dicendo pubblicamente che non avrebbe mai prestato il giuramento civico. Ne fu informato Biamonti capo Burò della pulizia, e fattolo a se venire così parlarono insieme.

C. Son qui ai suoi ordini.

B. Ti ordino di prestare il giuramento.

(scossa elettrica nel Curato)

C. Ma perchè quest'ordine a me solo ... ora ... subito ... così senza pensarci ...

B. Perchè vai spacciando di non volerlo prestare.

C. Io! Oh Signore! Chi l'ha detto?

B. Dunque non devi averci difficoltà.

C. Veramente ... Ma chi sa cosa debbo giurare?

B. Devi giurare odio alla Monarchia, all'anarchia, e attaccamento alla Rep.

C. Veramente ... così all'improvviso ...

B. Veramente o lo sottoscrivi, o sarai esiliato.

All'eloquente persuasiva di queste parole il Curato sempre più impallidisce, si mette gli occhiali al naso, prende con mano tremante la penna, straluna gli occhi, si scontorce nella persona, esita, comincia a scrivere, esita di nuovo, gli cascano gli occhiali, barbotta fra i denti, infine scrive il giuramento, e con qualche lagrimuzza lo firma. Non diminuite dunque neppure d'un atomo, o Cittadini Parochi la profonda stima che avete del Michelini, perchè, come vedete, egli o è stato un impostore prima del giuramento, o sarà spergiuro dopo se l'occasione lo inviterà.

Al Cittadino Gasparri.

Se hai buon senso, come credo, t'invito a leggere senza difficoltà il Contratto Sociale di Rousseau, ma leggilo attentamente, e spogliati d'ogni prevenzione. Rammentati che, come in tutte le cose, dalla Teoria del governo Democratico alla pratica vi è una gran differenza, e poi esponimi i dubbj e le difficoltà che incontri; io ti comunicherò allora le mie idee, e procurerò di persuaderti.

S., e F. U. L.

Un povero Cittadino viene arrestato, perchè le sue faccende lo hanno chiamato alla campagna, e però non è comparso al quartiere, il sargente fa di buon mattino il rapporto al capo battaglione. Ma questo è ex nobile; dunque dorme sino a mezzo giorno, e intanto l'industrioso Cittadino perde la sua giornata.

La legge fatta dal Tribunato per proibire l'estrazione de' generi ha scoraggiati i monopolisti. Si è cercato di ottenere replicate volte l'urgenza dal Consolato, perchè il Tribunato rinvocasse in parte detta legge. Il Tribunato ha costantemente ributtata sempre ogni proposizione in questo punto. Nel giorno dei 24 Pratile dovendosi per una nuova urgenza proposta dal Consolato parlare nuovamente di questo, il Cittadino Tribuno Domenico Beni relatore della Commissione incaricata di occuparsi in tale affare tenne il seguente discorso che i nemici del monopolio hanno procurato di avere per inserire nel *Monitore*.

Mascherato con diverse sembianze voi avete veduto altre volte, Cittadini Tribuni, che un sordido mercimonio è venuto sino alla nostra barra per eluder la provvidenza delle nostre leggi; questo mercimonio medesimo, travisato l'aspetto, ma non mutata la persona, viene di bel nuovo a tentar la vostra costanza, e come prima per farsi adito fra di voi si fece precedere da una supposta abbondanza ora di uno ora di un altro commestibile, si fa precedere adesso da un quantitativo eccessivamente superfluo della così chiamata favina, quasi che la novità del genere fosse capace

di produrre in noi la novità delle riflessioni. Il Consolato in grazia de' mercanti di campagna, i quali vuol egli provveder del danaro necessario alla mietitura ci ha invitati a derogar sul nominato genere della favina la disposizione della nostra legge del giorno ventuno di Fiorile, legge per altro che egli medesimo accorda esser la più salutare nelle circostanze attuali del nostro rovesciato commercio. Ci viene rappresentato che questo genere è di un limitato consumo, e che dopo la vicina raccolta la quale apparisce ubertosissima, verrebbe ad essere eccessivamente superfluo. Al genere delle fave si vorrebbero aggiunti i lupini ed il formentone, due generi, o Cittadini, sulla domandata estrazione de' quali tai decreti avete voi portati, che toglier dovrebbero ogni coraggio per farne ulterior menzione.

Or egli è facile, o Cittadini di conoscer qual sia l'involucro delle cose in cui ci si vorrebbe avvolgere. Togliete i nomi di negozianti di campagna, d'imminente mietitura, di ubertosa raccolta, e vedrete la medesima cabala, il medesimo monopolio, il medesimo privato interesse che cerca di arricchirsi a spese della pubblica sussistenza. Un genere di uomini il più nocivo allo stato sociale, il più nemico del pubblico bene, gl'incettatori ed i monopolisti dopo aver in uno raccolto tutti i generi del nostro territorio, e dopo aver colla volontà stabilita la miseria di tutto lo stato, non sanno darsi pace di una legge che inceppa le loro vedute e che delude saviamente le loro frodi. Ed ecco, o Cittadini, perchè i generi che prima della nostra legge eran certamente rarissimi, ora son divenuti in un tratto di una quantità che si vuole superflua all'eccesso: ecco perchè quei generi che eran soliti durar prima degli anni senza andar sottoposti alla corruzione, ora son tutti già fradici, già pestiferi, già ammorbanti: ecco perchè riesce adesso impossibile di dar luogo alla mietitura se non si dà luogo all'estrazione: ecco perchè la raccolta, che sino all'ultimo momento può essere incerta e dubbiosa, ora si assicura con franchezza per copiosa ed ubertosissima, io mi rallegro, o Cittadini, di parlare a persone la di cui avvedutezza eguaglia certamente l'amore del pubblico bene. Posso per altro assicurarvi della mia scienza che non si è lasciato mezzo intentato per circondar da ogni parte il poter esecutivo ed indurlo a dichiararci replicate volte l'urgenza in un affare, su di cui dovrebbero esser noti abbastanza i nostri sentimenti. Si Cittadini, io so l'implorata mediazione di quei che godono i beati riflessi del Quirinale, so gli auri motivi che si sono esposti per ottener degl'intercessori, so in somma tutto l'artificio che si è procurato di mettere in uso.

Voi prometteremi, o Cittadini, che io tralasci tutte quelle ragioni che per mantener la nostra legge io medesimo in questo luogo ho avuta altre volte la fortuna di esporvi. Voi non abbisognate di nessuno schiarimento per decidere in questo punto. Resto però ben sorpreso come i negozianti di campagna per aver la moneta necessaria alla mietitura non trovino miglior mezzo di quello dell'

estrazione. Prima che da noi si faccia una legge derogatoria a quella del passato Fiorile, prima che questa venga approvata dal Senato, prima che sia sottoscritta dal Generale dell'armata francese, la mietitura che per sentimento di cinque Consoli non è lontana che di pochissimi giorni, non la crederete voi cominciata? Prima poi che si faccia il trasporto di questi generi, prima che si pattuisca con i compratori, prima in somma che si dia luogo all'estrazione, la mietitura è perfettamente compita. Sebbene lasciam queste per attenerci a riflessioni migliori. Chi son essi questi mercanti di campagna? Perchè non ci sono state trasmesse le loro suppliche originali? Perchè non abbiamo da sapere i loro nomi? Perchè non esaminar la loro situazione? Quali sono le somme de' generi che posseggono? Quante le spese che sono vicini a fare? Che se in grazia loro si domanda l'estrazione delle fave, in grazia poi di chi si domanda quella de' lupini e del fromentone? Non vedete voi, o Cittadini, che vi sono altri mercanti di campagna i quali hanno a cuore una ben diversa mietitura? Si parlò non ha guari nel Tribunale di una somma di lupini che ascendeva al quantitativo di settecento rubbia. Parve questa somma a voi tutti sorprendente. Or tuttavia ne vediamo degli altri. Quanti lupini mai produce il vostro territorio? Cittadini, la commissione da voi incaricata ad occuparsi in questo affare, vede de' lacci tesi alla vostra vigilanza, vede il monopolio che per vie tortuose ed oblique cerca di eluder la vostra saviezza. Che se potesse immaginarsi per un momento solo che una legge derogatoria fosse necessaria, qual sarebbe poi per esser questa legge? Se particolare e ristretta ai soli mercanti di campagna, questa più grazia che legge guardar dovrete che non fosse per ledere la Costituzione; e che uno spirito di parzialità non ci venisse rimproverato. Oltre di che non sarebbe egli certo che si vedrebbero in un momento comparir tanti mercanti di campagna quanti appena si varrebbe a numerare? Tutta affatto la mercatura non si procurerebbe il titolo fruttifero di campestre. Se poi fosse universale ed ampliata a tutti coloro che al prezzo indegno del proprio guadammio ci volessero vendere la carestia, non saremmo noi la cagione dei pianti di tante provincie che l'avarizia di pochi renderebbe infelici, e credete voi che non cesserebbe allora ben tosto la decantata superfluità di commestibili? Che non isvanirebbe la presunzione di una raccolta ubertosa? Che non si renderebbe chimerica la supposta corruzione di fromento? La commissione vi ricorda, o Cittadini, che la nostra legge è provvisoria, e che per conseguenza essa non può nuocere ai vantaggi che nascon dalla libertà del commercio, ma che può moltissimo giovarci nelle nostre dolorose situazioni. Essa vi domanda che passiate questo affare indefinitivamente all'ordine del giorno, ed in questa richiesta altro certamente non vi domanda, se non la costanza ne' vostri decreti, l'eguaglianza ne' vostri sentimenti, e la continuazione del vostro amore verso della pubblica felicità.

*Proclama del Ministro dell'interno Torigli-
ni ai Cittadini della Repubblica Romana .*

Artic. V.

Sono sotto la vigilanza , ed ispezione del ministro dell'interno molti altri oggetti di somma importanza alla felicità del popolo , alla prosperità della repubblica , gli ospedali , ed altri luoghi destinati al soccorso degl'infelici e della povertà , questi devono riprendere un nuovo ordine , saranno corretti da tanti abusi , si vedrà trionfare in essi la sensibilità fraterna , e l'amore verso gl'infelici , che soffrono . L'agricoltura sorgente inesaurita di ogni ricchezza , l'agricoltura , e gli agricoltori tanto negletti nel passato governo devono ritornare alla loro primitiva considerazione , che hanno avuto presso tutti i popoli liberi , e virtuosi . Il commercio che insegna , e presta la mano a fare uso dei frutti , e dei doni dell'agricoltura , per suo mezzo l'agricoltura ritroverà un esito facile ai prodotti della terra ; e il manifatturiere avrà un campo vasto al cambio , ed alla vendita del frutto della sua industria . Con questi due mezzi ritornerà il numerario , e l'abbondanza ; quindi la Repubblica acquisterà felicità , e consistenza nell'interno ; forza , e considerazione in faccia all'altre nazioni . Il pensiero dei viveri che ora forma uno dei più grandi imbarazzi del governo , cesserà al ministro dell'interno . Ogni dipartimento della Repubblica , ogni cantone si troverà abbondantemente provisto di tutto ; il superfluo potrà commerciarlo liberamente ; quindi le savie , e provide leggi , che si faranno dai rappresentanti del popolo fisseranno il modo , il tempo , e le circostanze , onde ognuno possa godere d'un estrazione libera fuori della Repubblica . Da ciò ne verrà sicuramente l'abbondanza , l'industria , e la ricchezza ; quindi il governo ricco dell'opulenza dei suoi Cittadini , penserà a quella magnificenza pubblica , a quei monumenti di utilità , e grandezza insieme , e di perpetua memoria , che tanto hanno illustrato i nostri antenati , cioè la Repubblica Romana . Strade , ponti , acquedotti , belle arti , tutto risentirà di quella grandezza , magnificenza , buon gusto ch'è proprio , e degno di un popolo libero .

Per arrivare però a questo punto , o Cittadini , vi vuole fermezza nei principj Repubblicani , coraggio nel sostenerli , attività nel secondarli . E'sopra di questi , che la patria amorosa , che i vostri magistrati fondano tutte le loro giuste speranze ; è sopra di questi che posa la gran fabbrica della vostra futura felicità , e grandezza . Intanto siate sicuri , che questa felicità vostra in ogni sua parte forma l'oggetto di tutte le cure del vostro ministro dell'interno ; egli implora da voi fiducia , e pazienza . I primi momenti di un nuovo governo sono sempre aspri . Leggete la storia della rigenerazione francese , e vederete quanti sacrificj quel popolo coraggioso , e magnanimo ha dovuto fare ; osservate però che tutti i suoi passi sono stati coperti di gloria ; osservate , che ha trionfato di tutti gli ostacoli , che ha spiegato un'energia creduta impossibile dai suoi inimici , e che già trionfante , e ricoperto d'allori va incontro a stabilire una grandezza , ed una felicità senza esempio , perchè fondate sopra li grandi principj della eguaglianza , e della virtù . L'uomo volgare ed il falso politico a questa vista resta attonito , e non ne vede la causa ; il filosofo sorride nella solitudine del suo gabinetto , gode nel osservare l'effetto delle vaste meditazioni dei filosofi , e predice già nel suo cuore sensibile la felicità futura di tutto il genere umano .

Toriglioni .

E' già scorso un secolo dacchè il gran Sotuski dopo avere completamente battuti i Turchi sotto le mura di Vienna , li forzò a levare l'assedio da questa capitale , e prese loro il grande stendardo di Maometto . Ritornato Sotuski in Polonia inviò a Loreto un tale stendardo , e la sciabla che avea portata per la detta spedizione , perchè vi fosse depositata secondo l'uso di quei tempi . La sciabla era riccamente guarnita di pietre preziose , ma essendo stata dopo spogliata di tutti i suoi ornamenti dall'ultimo Papa , perdè interamente il suo valore agli occhi de Preti , che la custodivano ; giacchè tempo dopo il Citt. Angelucci ora Console della Rep. Rom. , non incontrò veruna difficoltà per ottenerla dalle loro mani . Ora che per una singolare concatenazione di eventi le truppe Polonesi si ritrovano a Roma , hanno fatto i necessari passi , per aver questi monumenti preziosi dell'antica grandezza della loro nazione , e sono ancora debitori alla generosità

Francese per l'attuale possessione del sovrano stendardo, che giunto a Roma il 13 Pratile colla scorta di mille Polonesi è stato depositato al Quartiere del Generale Dombrowski, nelle di cui mani il Console Angelucci così animato da uno spirito Repubblicano che lo caratterizza, e da una grandezza d'animo che gli è propria, ha egualmente rimessa la sciabla, di maniera che questi monumenti sì cari ai Polonesi si trovano adesso riuniti come un sacro deposito della Nazione confidato alle legioni che ne sono i custodi interinali.

Genova 6. Giugno.

Il Direttorio Esecutivo di Genova ha indirizzato un Proclama al popolo Ligure, nel quale espone che ad onta della ferma e severa condotta di quella Repubblica, il suo territorio è stato violato dal Tiranno di Torino, infranta la fede pubblica, ed insultata la dignità Nazionale nel dipartimento del Lemmo. Espone quindi, che i due Consigli l'ho hanno autorizzato a servirsi di tutti i mezzi per respingere le ingiuste ostilità.

Nello stesso giorno il Capo Battaglione Citt. Ruffini Mod. del Circ. Costituz. di Genova ha recitato un discorso pieno di calore Rep. invita tutta la gioventù Ligure a vendicare la patria oltraggiata dal Regolo dell'Alpi, e fin dalla notte del dì 9. Giugno partirono 7 in 8 cento bravi Legionarii con viveri e provvisioni per rinforzare la colonna Ligure comandata dal Capo Battaglione Siri.

I Francesi hanno tentato invano finora uno sbarco nell'isole di Marcou: agl'Inglesi è riuscito presso Ostenda, ma han dovuto rifugiarsi nelle loro navi dopo una grande strage, e dopo aver lasciati circa 2000 prigionieri.

L'altro giorno Pignatelli Capitano dei Granatieri accrebbe con gli altri Uffiziali subalterni la giornaliera provvisione della sua truppa, e si adunarono tutti a un pranzo patriottico fuori di porta del Popolo nel luogo detto *Papa Giulio*. Gli evviva alla Costituzione, alle Autorità costituite, e alla patria rallegrarono la mensa de' suoi difensori. Dopo il pranzo fu creduto bene di ribattezzare quel luogo, e il Padrino fu l'istesso Pignatelli che recitò la seguente ottava

Fu detto *Papa Giulio* questo loco

Nome d'adulazion Cortigianesca:

Or che i Republican v'accendon fuoco

E vi cercan ristoro all'ombra fresca,

Giunio Bruto dirassi, ondè non poco

La sua memoria il valor nostro accresca,

Evviva Bruto e nel comun diletto

Abbiam Bruto su i labbri e più nel petto.

Il Cittadino Orenco Gioacchino Avvocato al Cittadino Nicola Castelli Amministratore Generale de' beni Nazionali.

Roma 27 Pratile anno 6 Repubblicano.

Sono stato questa mane assicurato essere sortito ordine della dimissione dal mio officio: lo so che non proviene dall'invitto, ed integerrimo GENERALE S. CYR. Sia però di chiunque, io lo rispetto, e lo accetto sotto la riserva formale delle mie ragioni, lo conosco il vostro ottimo ca-

attere, e perciò voglio togliervi la pena di parteciparmelo, assicurandovi, che chiunque abbia ordinata la mia remozione mi è divenuto un uomo gratissimo, avendo prevenuto il mio desiderio. V'invito per altro a trasmettermi copia del detto ordine, come porta la regola, desiderando il piacere di leggerlo scritto prima di vederlo stampato nel *Monitore*.

L'onorario a me dovuto di un mese, e mezzo vi prescrive erogarlo in beneficio de' poveri ammalati dell'Ospedale di S. Spirito in contrasegno del desiderio grandissimo, che avevo di giovarli nell'incombenza da voi affidatami dell'amministrazione de' beni del medesimo Ospedale.

Comprendo bene qual dispiacere abbiate potuto provare nel dividervi da me. Calmatevi pure peraltro, perchè io non avendo, che la mia INNOCENZA innanzi agli occhi, sono il più tranquillo Rep. del mondo intero, e vi auguro. S. F.

Altri quesiti trasmessi da Perugia.

Quæritur se una Municipalità la quale deve avere delle spese certe, utili, e comuni a tutta la Repubblica possa far da Impresario del teatro, e quindi se la Municipalità di Perugia potesse far aprire il teatro a suo conto?

Quæritur se sia conforme all'eguaglianza l'obligare i possidenti a pagare al teatro il doppio degli altri, come si è fatto dalla stessa Municipalità?

Abbiamo ricevuta una lettera anonima nella quale siamo rimproverati d'aver detto il basso popolo d'Ischia. Non la riportiamo perchè non è sottoscritta. Rispondiamo però allo scrivente, che bisogna distinguere la bassezza legale da quella di stato. La prima non si dà in Democrazia, ma si dà la seconda. La vivacità con cui la lettera è scritta manifesta uno spirito incapace di risentirsi laconicamente, o vilmente. Del resto l'articolo è comunicato, e lo scrivente dovrebbe piuttosto giustificare il popolo d'Ischia, che dire delle basse ingiurie a chi è semplicemente l'organo d'una pubblica accusa.

Chi volesse provvedersi della Storia delle rivoluzioni accadute nel governo della Rep. Romana di Renato di Vertot tradotta nuovamente dal Francese coll'aggiunta di molte note, e divisa in Tomi 4. ottavo grande, potrà indirizzarsi dai Cittadini Vincenzo Poggioli stampatore del presente Monitore a S. Lucia della Tinta, Giampietro Imperiali Libraro all'arco di Carbognani, e Filippo Agazj Libraro a S. Ignazio per andare a monte Carino, che la troverà sciolta a paoli 16. e in rustico a paoli 28. moneta sonante.

Per rendere più interessante il *Monitore di Roma* per la raccolta in specie, che contien delle leggi, notificazioni ministeriali, decreti &c. quanto prima pubblicheremo l'Indice delle materie dal 1. di ventoso all'ultimo di Pratile, e lo distribuiremo gratis a tutti coloro, che continueranno l'associazione, lo che si tornerà a fare al fine d'ogni trimestre.

Il Citt. Lampredi avverte tutti quelli che favoriranno Articoli per il Monitore, che non gli diriggano più nominatamente a lui, ma al Buò dei Redattori del Monitore di Roma, non essendo egli più responsabile, se non se degli Articoli di pubblica Istruz. che avranno la sua Cifra.